SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2002.

Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2002.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società «Stretto di Messina», in Roma . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Salvitti Lawrence Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 7

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Uberbacher Erika Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 8

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Munter Marlene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo a psicoterapeuta . . . . Pag. 8

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Leone Dante di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 9

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Rocca Giada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 10

Ministero della salute

DECRETO 5 giugno 2002.

Rilascio dei numeri di registrazione di stabilimenti di fabbricazione per autoconsumo di mangimi con additivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 . . . . Pag. 10

ORDINANZA 7 maggio 2002.

Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio . . . . Pag. 13

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 23 aprile 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per un impegno complessivo di € 45.680.400,00 . . . . Pag. 14

DECRETO 14 maggio 2002.

Variazioni contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Pag. 26

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 maggio 2002.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Lecce . . . . Pag. 27

DECRETO 23 maggio 2002.

Recepimento dell'annesso ICAO n. 14 «Aerodromi», terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti . . Pag. 27

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 5 marzo 2002.

Modifica all'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, in materia di finanziamenti per la riduzione dei gas serra. . . . . Pag. 29

Ministero delle attività produttive

DECRETO 24 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo «Ecosim S.r.l.», in Montecatini Terme, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione . . . . Pag. 30

DECRETO 24 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo «Istituto Giordano» S.p.a., in Bellaria Igea Marina, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 maggio 2002.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato . . . . Pag. 32

DECRETO 21 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato. Pag. 33

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. . . . . Pag. 35

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 37

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 39

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 5 giugno 2002.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13605) . . . . Pag. 43

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria . . . . Pag. 51

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza . . . . Pag. 52

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002.

Soppressione del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Isidro (Argentina). Pag. 54

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 12 giugno 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 54

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bonedur». . . . . Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam» . . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atarax» . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibirosal» . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zoloft». Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolilux». Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brunidin» . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sensigard» . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiamox». . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Minitran». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jumex». Pag. 60

Autorizzazione al Dipartimento di medicina pubblica, clinica e preventiva della II Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina, ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali . . . . Pag. 60

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito . . . . Pag. 61

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 61

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castelnuovo Rangone. . . . . Pag. 61

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Approvazione della delibera adottata in data 21 marzo 2001 dal Comitato fondatore dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale relativa all'aumento del contributo di maternità . . . . Pag. 62

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Bologna Liberata a r.l.», in Bologna . . . . . Pag. 62

Ministero per i beni e le attività culturali: Rinnovo della nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica, in Roma . . . . Pag. 62

Autorità di bacino del fiume Arno: Adozione di adeguamento cartografico di intervento previsto nel Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999). . . . . Pag. 62

Regione autonoma Valle d'Aosta: Affidamento delle funzioni di conservatore del registro delle imprese di Aosta. Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 24 aprile 2002, n. **19.**

Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001.

02A05982

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2002.

Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 103, commi 1 e 2, e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, con la quale le risorse di cui al citato art. 103, comma 1, pari a complessivi 2.675 miliardi di lire (€ 1.381.522.205,06), sono state ripartite e destinate a finanziare, fra l'altro, la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, per complessivi 267,5 miliardi di lire (€ 138.152.220,51) ed il Piano di azione per l'*e-Government*, per complessivi 800 miliardi di lire (€ 413.165.519,27);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2001, con il quale le citate risorse destinate al finanziamento del sistema di riduzione delle emissioni elettromagnetiche sono state ripartite in cinque quoteparti, finalizzate alla realizzazione di vari interventi;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge di conversione 25 luglio 2001, n. 305, che ha disposto l'utilizzo di 150 miliardi di lire (€ 77.468.534,86), facenti parte delle risorse ripartite con la citata determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, determinando così la necessità di rivedere la ripartizione dei suddetti fondi operata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un nuovo riparto dei fondi destinati al finanziamento del sistema di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, anche al fine di assicurare alle amministrazioni regionali lo stanziamento minimo necessario per il completamento a livello regionale della connessa rete di monitoraggio, secondo le intese intercorse in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera *c)* della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001 per l'importo di € 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), da destinare alle finalità di cui al presente decreto;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della salute, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro per l'innovazione tecnologica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Sentita in data 14 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite in data 13 marzo 2002, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. I fondi di cui al punto 1, lettera *a)* della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, come risultanti dalla riduzione operata dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, introdotto dalla legge di conversione 25 luglio 2001, n. 305 e dall'incremento operato dall'art. 5 del presente decreto, sono destinati alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche secondo le seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei possibili rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici;

c) adeguamento delle strutture e delle strumentazioni di monitoraggio e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sulle emissioni elettromagnetiche;

d) promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche di trasmissione in grado

di ridurre le emissioni mediante la ottimizzazione dei parametri di irradiazione e della condivisione delle infrastrutture da parte di più operatori;

e) sostegno ai comuni per interventi di sperimentazione.

Art. 2.

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono stanziati fondi pari a € 11.620.280,23 (22,5 miliardi di lire), che saranno assegnati ed impiegati d'intesa fra i Ministri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute e previo parere della Conferenza unificata, prevedendo un congruo stanziamento per le attività di cui al presente decreto, svolte a livello regionale.

Art. 3.

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono complessivamente stanziati fondi pari a € 20.658.275,96 (40 miliardi di lire), assegnati al Ministero delle comunicazioni per la definizione e la realizzazione del progetto di rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, nonché per le sue sperimentazioni a livello regionale o locale.

2. Per gli interventi relativi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, sono stanziati fondi pari a € 18.075.991,47 (35 miliardi di lire) da ripartirsi tra le regioni e le province autonome e i comuni. Il piano di riparto è disposto dal Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza unificata.

3. Il Ministro delle comunicazioni nomina, con proprio decreto, un comitato strategico in cui sono rappresentate le regioni e le autonomie locali con il supporto del sistema agenziale, per la definizione progettuale dell'intera rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico e, sentito quest'ultimo, approva le linee guida di realizzazione del progetto. All'onere derivante dalle spese di funzionamento del comitato strategico si provvede, a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite di € 200.000.

Art. 4.

1. Per gli interventi relativi alla finalità di cui all'art. 1, lettera *d)*, sono stanziati fondi pari a € 12.911.422,48 (25 miliardi di lire), che saranno assegnati ed impiegati dal Ministero delle attività produttive di concerto con i Ministeri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute, d' intesa con la Conferenza unificata.

Art. 5.

1. Le risorse destinate alle finalità di cui al punto 1, lettera *c)* della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001, sono ridotte di € 2.582.284,50 (5 miliardi di lire), destinandole alle finalità del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto quello emanato in data 20 aprile 2001.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro per l'innovazione tecnologica
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 85

02A07719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2002.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società «Stretto di Messina», in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente il «collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente»;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 2, penultimo comma, della legge su indicata, l'on. Antonio Calarco è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della società «Stretto di Messina S.p.a.», con sede in Roma;

Vista la propria direttiva del 23 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106;

Ritenuto opportuno, atteso il tempo trascorso dalla emanazione del citato provvedimento, procedere alla nomina di un nuovo presidente del predetto organo, affidando altresì la presidenza onoraria della predetta società all'on. Antonio Calarco, per la notevole esperienza maturata e per l'impegno profuso nell'esercizio delle sue funzioni;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Zamberletti è nominato, ai sensi dell'art. 2, penultimo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, presidente del consiglio di amministrazione della società «Stretto di Messina S.p.a.», con sede in Roma, preposta *ex lege* alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il Continente secondo le modalità di cui alla su richiamata normativa.

Art. 2.

L'on. Antonio Calarco è nominato presidente onorario della predetta società «Stretto di Messina S.p.a.».

Art. 3.

L'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione per l'attività svolta e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali sarà a carico della società.

Roma, 27 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A07463

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Salvitti Lawrence Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Salvitti Lawrence Marco, nato il 5 agosto 1970 a Londra, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Science in Building Engineering» conferito il 28 giugno 1993 dalla «University of Bath»;

Preso atto che è in possesso inoltre del «Master of Science» in «Earthquake Engineering and Structural Dynamics» conseguito presso l'«Imperial College of Science, Technology and Medicine» della «University of London» in data 1° novembre 1994;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Considerato che i titoli accademici e professionali di cui è insignito il sig. Salvitti, ai sensi dell'ordinamento del Regno Unito, complessivamente considerati, hanno rilevanza, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sez. A, settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Salvitti Lawrence Marco, nato il 5 agosto 1970 a Londra, cittadino italiano, è riconosciuto il

titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07620

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Uberbacher Erika Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza della sig.ra Uberbacher Erika Maria, nata a Bolzano, il 21 novembre 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der philosophie conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck in data 1° agosto 1990;

Considerato che la richiedente è iscritta nella lista dell'«Associazione delle psicologhe e degli psicologi» documentato, in data 10 maggio 2000, dal certificato rilasciato dal «Berufsverband Osterrichischer Psychologinnen und Psychologen» di Vienna;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Uberbacher Erika Maria, nata a Bolzano il 21 novembre 1960, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07621

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Munter Marlene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Munter Marlene, nata il 9 aprile 1960, a Nova Ponente (Bolzano), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der philosophie presso il «Die Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck in data 17 giugno 1989;

Considerato che il titolo accademico di doktor der philosophie è stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana in psicologia con decreto della «Libera Università» di Bolzano in data 3 ottobre 2001;

Preso atto che la richiedente è iscritta nella «Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen» come attestato dal «Bundesministerium fur Gesundheit, Sport und Konsumentenshutz» in data 10 maggio 1993;

Preso atto altresì che la richiedente è iscritta nel «Psychotherapeutenliste» come «Psychotherapeutin» come attestato dal «Bundesministerium fur Gesundheil,Sport und knnsumentenshutz» in data 30 giugno 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e psicoterapeuti e l'esercizio delle professioni in Italia;

Decreta:

Alla sig.ra Munter Marlene, nata a Nova Ponente (Bolzano) il 9 aprile 1960, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A - e psicoterapeuti e l'esercizio delle professioni in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07622

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Leone Dante di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Leone Dante, nato l'11 gennaio 1977 a San Pietro Vernotico (Brindisi), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counsellor at law di cui è in possesso dall'8 maggio 2001, come attestato dalla Divisione di appello della Corte suprema dello Stato di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws», conseguito presso la New York University con sede in New York (USA) in data 11 maggio 2000;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 6 luglio 1999, presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 16 gennaio 2002;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Leone Dante, nato l'11 gennaio 1977 a San Pietro Vernotico (Brindisi), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07648

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Rocca Giada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Rocca Giada, nata il 25 settembre 1976 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «attorney and counsellor at law» di cui è in possesso dal 14 novembre 2001, come attestato dalla Divisione di appello della Corte suprema dello Stato di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws», conseguito presso la «Columbia University» con sede in New York (USA) in data 17 maggio 2000;

Considerato che la richiedente ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 20 luglio 1999 presso la Luiss - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 18 gennaio 2002;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Rocca Giada, nata il 25 settembre 1976 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07649

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 giugno 2002.

Rilascio dei numeri di registrazione di stabilimenti di fabbricazione per autoconsumo di mangimi con additivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante le condizioni e le modalità per la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modifiche;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere dell'ufficio legislativo del Ministero della salute del 17 gennaio 2002, protocollo n. 100.1/1845 G/316 sull'effettivo passaggio di competenze in materia di riconoscimento e registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Viste le istanze delle ditte indicate nella seconda parte del dispositivo, corredate della necessaria documentazione;

Visti i pareri favorevoli delle ASL di competenza;

Ritenuto opportuno procedere al rilascio dei numeri di registrazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 123/1999;

Decreta:

Sono rilasciati a favore delle ditte di seguito indicate i numeri di registrazione identificativi per gli stabilimenti di produzione di mangimi per l'esclusivo consumo del bestiame ivi allevato, ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123:

Ditta	Numero
Orritos Gavino	IT 040007 OR
Pala Elvio e Cesare S.S.	IT 040008 OR
Panetto Antonio	IT 040009 OR
Az. Agr. Panetto di Giorgio, Aldo e Sergio	IT 040010 OR
Antonio Passerò	IT 040011 OR
Giovanni Passerò	IT 040012 OR
Az. Agr. Pellegrini Sergio, Luciano e Luigi S.S.	IT 040013 OR
Petucco Pietro	IT 040014 OR
Pinos Renato	IT 040015 OR
Pivetta Italo	IT 040016 OR
Pivetta Mario	IT 040017 OR
Poli Carlo, Mario, Paolo, Franco S.S.	IT 040018 OR
Puppin Marino e Aldo S.S., Az. Agr.	IT 040019 OR
Puppin Livio e Luigi S.S., Az. Agr.	IT 040020 OR
Rizzo Gaudenzio e Franco S.S.	IT 040021 OR
Rosas Angelo	IT 040022 OR
Ruggiu Santino	IT 040023 OR
Seris Maria Giustina	IT 040024 OR
Spanu Antonio Luigi	IT 040025 OR
Sperandio Edi e Giovanni S.S.	IT 040026 OR
Stevanato Ferdinando	IT 040027 OR
Stevanato Elio, Rossella Effettameli Maria S.S.	IT 040028 OR
Stevanato Umberto, Valerio e Massimo S.S., Az. Agr.	IT 040029 OR
Teotto Giuseppe	IT 040030 OR
Teotto Umberto	IT 040031 OR
Torsani Lino e Lorenzo S.S., Az. Agr.	IT 040032 OR
Torsani Renato	IT 040033 OR
Valente Elena	IT 040034 OR
Vettore Walter	IT 040035 OR
Zambon Pietro e Vincenzo S.S.	IT 040036 OR
Zara Renato	IT 040037 OR
Zurru Isaco	IT 040038 OR
Rustaggia Giovanni	IT 040039 OR
Capraro Gianni	IT 040040 OR
Milan Ugo e Gino S.S.	IT 040041 OR
Collura Raimondo	IT 040042 OR
Poli Ivo	IT 040043 OR
Finotto Elio e Zambon Gino, Az. Agr.	IT 040044 OR
Bovolenta Roberto e Cesarino, Az. Agr. S.S.	IT 040045 OR
Lai Pietro	IT 040046 OR
Fornasier Sergio	IT 040047 OR
Petuccio Giancarlo	IT 040048 OR
Arcai Antonio Fu Francesco	IT 040049 OR
Morozzo Franco	IT 040050 OR
Nuvoli Luigi e Salvatore S.S. Az. Agr.	IT 040051 OR
Panetto Giulio	IT 040052 OR
Solinas Giuseppe	IT 040053 OR
Galliazzo Adriano e Sidrio S.S.	IT 040054 OR
Pintus F.lli S.S. Az. Agr.	IT 040055 OR
Nalli Pietro e Carlo, S.S. Az. Agr.	IT 040056 OR
Dametto Andrea, Gabriele e Renato S.S., Az. Agr.	IT 040057 OR
Panetto Sergio	IT 040058 OR
Taviani Lido	IT 040059 OR
Visonà Antonio	IT 040060 OR
De Vecchi Bruno, Rino, Silvano e Fabio S.S., Az. Agr.	IT 040061 OR
Mattiello Luigi, Italo e Bruno, Az. Agr.	IT 040062 OR
Moreggio Maurizio e Stefano S.S., Az. Agr.	IT 040063 OR
Ledda Antonio & Francesco S.S., Az. Agr.	IT 040064 OR
Balliana Mario e Roberto Az. Agr	IT 040065 OR
Bonisoli Luciano e Guido Az. Agr.	IT 040066 OR
Orrù Antonio	IT 040067 OR
Alzu Susanna	IT 040068 OR
Gobbo Romeo, Marco e Aldo S.S., Az. Agr.	IT 040069 OR
Milan Mauro, Stefano e Trevisan Venerina S.S., Az. Agr.	IT 040070 OR
Sardo Giuseppe e Giancarlo S.S., Az. Agr.	IT 040071 OR
Morozzo di Poli Luigina, Morozzo Sandra e Loris S.S., Az. Agr.	IT 040072 OR
Morozzo Carlo	IT 040073 OR
Torresan Giorgio	IT 040074 OR
Michielan Bruno	IT 040075 OR
Rossi Ivo e F.lli S.S., Az. Agr.	IT 040076 OR
Romanet di Giuseppe, Marco e Alessandro S.S.	IT 040077 OR
Artudi Quintino, Roberto, Renzo e Marco S.S., Az. Agr.	IT 040078 OR

Visintin Luigi	IT 040079 OR
Serra Gianfranco e Marco S.S., Az. Agr.	IT 040080 OR
Carta Diego e Nicola & C. S.S., Az. Agr.	IT 040081 OR
Schiavon Giuseppe e Beniamino Az. Agr.	IT 040082 OR
Lasi Giovanni e Pierangelo S.S., Az. Agr.	IT 040083 OR
Cigagna Gino e Franco S.S., Az. Agr.	IT 040084 OR
Magnani Plinio e Giulio Az. Agr.	IT 040085 OR
Puppin Luca	IT 040086 OR
Accalai Tiberio	IT 040087 OR
Accareddu Antonio	IT 040088 OR
Arcai Pasqualino	IT 040089 OR
Morozzo di Renato e Silvio S.S., Az. Agr.	IT 040090 OR
Bebbu Giuseppe Michele, Giovanni e Mario S.S., Az. Agr.	IT 040091 OR
Schiavon Mario	IT 040092 OR
Beltrame Luigino e Severino S.S.	IT 040093 OR
Beltrame Lidio	IT 040094 OR
Beltrame Renato	IT 040095 OR
Benvenuti Benito	IT 040096 OR
Borsato Angelo	IT 040097 OR
Campanaro Emilio	IT 040098 OR
Contu Salvatore	IT 040099 OR
Capraro Guerrino Ignazio, Guido Enrico e Lorenzo Arturo S.S., Az. Agr.	IT 040100 OR
Carta Pasquale e Salvatore S.S.	IT 040101 OR
Campanaro Vittorio	IT 040102 OR
Cau Sergio e Marco S.S.	IT 040103 OR
Cenghialta Paolo	IT 040104 OR
Cenghialta Mario	IT 040105 OR
Garau Teresio	IT 040106 OR
Etfas S.r.l., Coop Assegnatari	IT 040107 OR
Costa F.lli di Marino Mario e Boscaratto Irene S.S., Az. Agr.	IT 040108 OR
Contu Antonio e Pierangelo F.lli	IT 040109 OR
Dametto Livio Giancarlo e Francesco S.S., Az. Agr.	IT 040110 OR
Demurtas Giovanni Pietro	IT 040111 OR
Deschino Nicola eredi S.S., Az. Agr.	IT 040112 OR
Errica Michelina	IT 040113 OR
Dametto Aldo e Gianfranco Az. Agr.	IT 040114 OR
Farinello Francesco	IT 040115 OR
Golfetto Pierino	IT 040116 OR
Lasi Sandro, Carletto, Giuseppe e Mario S.S.	IT 040117 OR
Milan Aurelio	IT 040118 OR
Moretti Angelo	IT 040119 OR
Michelutti Pietro	IT 040120 OR
Michelutti Franco, Emanuela & Mureddu Walter S.S., Az. Agr.	IT 040121 OR
Pinna Antonio e Pietro S.S., Az. Agr.	IT 040122 OR
Mascia Benito, Marco, Giuseppe e Salvatore S.S., Az. Agr.	IT 040171 OR
Marcoli Franco	IT 040123 OR
Mallica Antonio e Mario S.S., Az. Agr.	IT 040124 OR
Bergamin Mario, Roberto, Angelino e Marco S.S.	IT 040125 OR
Lelli Vittorio	IT 040126 OR
Boscaratto Domenico	IT 040127 OR
Piga Salvatore	IT 040128 OR
Costella Lino, Pietro Felice e Giovanni S.S.	IT 040129 OR
De Vecchi Franco e Alessandro Az. Agr.	IT 040130 OR
Colombari Roberto	IT 040131 OR
Bertolo Luciano, Paolino, Silvano e Vincenzo Az. Agr.	IT 040132 OR
Salaris Antonio	IT 040133 OR
Biondo F.lli e Bergamin Emilia S.S., Az. Agr.	IT 040134 OR
Gala e F.lli Sotgiu Az. Agr.	IT 040135 OR
Ledda Vittorio Angelo	IT 040136 OR
Urgu Giovanni Maria	IT 040137 OR
Boschetto Ugo, Giorgio & Adriano S.S., Az. Agr.	IT 040138 OR
Pinna Francesco	IT 040139 OR
Sequi Giorgio	IT 040140 OR
Coni Leandro	IT 040141 OR
Martis Antonio	IT 040142 OR
Bergo Gianni e Rosas Nicolò	IT 040143 OR
Scanu Antonio	IT 040144 OR
Torsani Bruno	IT 040145 OR
Nalli Ottaviano, Claudio, Simone e Morgan S.S., Az. Agr.	IT 040146 OR
Visintin Lorenzo e Luciano S.S. Az. Agr.	IT 040147 OR
Fettamelli Giulio	IT 040148 OR
Romanet Norina	IT 040149 OR
Boschetto Mauro e Elio Az. Agr.	IT 040150 OR
Cadoni Antonio, Francesco, Mauro e Pierluigi S.S., Az. Agr.	IT 040151 OR
Panetto Giuseppe	IT 040152 OR
Bergamin Giovanni	IT 040153 OR
Riu Giuseppe e Vincenzo S.S., Az. Agr.	IT 040154 OR
Sardo Lorenzo e Giovanni S.S., Az. Agr.	IT 040155 OR
Costella Guido	IT 040156 OR
Riello Giorgio	IT 040157 OR
Nalli Guerino	IT 040158 OR
Gori Renato	IT 040159 OR
Boi Giampiero	IT 040160 OR
Zambon Vincenzo e Guido S.S., Az. Agr.	IT 040161 OR
Zurru Eligio	IT 040162 OR
Pozzato Giorgio e Lino S.S. Az. Agr.	IT 040163 OR
Belluco Antonio	IT 040164 OR
Dessì Tonio e Ignazio S.S.	IT 040165 OR
Dessì Franco e Antonino S.S.	IT 040166 OR
Passarella Umberto e Mario S.S	IT 040167 OR
Pozzato Bruno e Gianni S.S., Az. Agr.	IT 040168 OR
Sperandio Luciana e Gianfranco S.S., Az. Agr.	IT 040169 OR
Medda Ignazio	IT 040170 OR
Nalli Vittorio	IT 040172 OR

La registrazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 è sottoposta a revoca nel caso di cessazione dell'attività o qualora lo stabilimento non soddisfi più i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività e le misure per ripristinarli non vengano adottate nei termini indicati dall'autorità competente.

Gli elenchi degli stabilimenti registrati, a norma del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 verranno periodicamente trasmessi alla Commissione europea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica per gli interessati.

Roma, 5 giugno 2002

Il direttore generale: MARABELLLI

02A07677

ORDINANZA 7 maggio 2002.

Piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche che stabilisce le caratteristiche di innocuità ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio della autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici;

Tenuto conto che l'enterocolite enzootica del coniglio sta provocando ingenti danni all'allevamento cunicolo nazionale e che sussiste l'effettivo pericolo che gli allevatori per contrastare la malattia possano utilizzare sostanze non autorizzate non esistendo al momento principi attivi autorizzati idonei alla prevenzione ed alla terapia dell'enterocolite enzootica del coniglio;

Ritenuto che la zincobacitracina sia efficace anche se non sono ancora stati definiti i protocolli d'impiego;

Ritenuto, pertanto, necessario utilizzare in via sperimentale e attraverso un piano d'impiego controllato la zincobacitracina;

Ritenuto altresì necessario tutelare il consumatore dai rischi derivanti dall'impiego di sostanze non autorizzate;

Considerato di dover intervenire urgentemente per contrastare i danni ingenti provocati dalla malattia;

Acquisito il parere della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario che, tenendo conto che il coniglio è un specie minore per la quale sono al momento disponibili pochi presidi terapeutici, ritiene ipotizzabile un impiego controllato del principio attivo nell'ambito di precisi piani di farmacovigilanza da concordarsi con le autorità sanitarie territoriali e con gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Ordina:

Art. 1.

1. È avviata, ai sensi della presente ordinanza, la sperimentazione del principio attivo zincobacitracina al 15%, proveniente da materia prima con caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti: tenore di zinco non inferiore a 6,7% ed attività della zincobacitracina pari a 150-180 g/kg, negli allevamenti di conigli in cui sia stata diagnosticata e successivamente confermata ufficialmente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, l'enterocolite enzootica. La sperimentazione avrà una durata di mesi 12 a decorrere dalla data di avvenuta approvazione dei protocolli sperimentali di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Ai fini dell'impiego di cui all'art. 1, le regioni e le province autonome interessate predispongono e sottopongono all'approvazione del Ministero della salute, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, appositi protocolli sperimentali recanti almeno i seguenti elementi:

a) individuazione degli allevamenti in cui viene effettuato l'impiego della zincobacitracina al 5% - che è comunque escluso per i riproduttori e per i soggetti di età inferiore ai 35 giorni - sulla base di una valutazione preliminare della gestione igienico sanitaria dell'azienda e dei risultati ottenuti a seguito dell'applicazione di eventuali misure correttive;

b) previsione di una scheda tecnica d'impiego per ogni allevamento da parte del veterinario autorizzato e relativo fac-simile, per il monitoraggio dell'efficacia e dell'innocuità del trattamento;

c) individuazione dei medici veterinari autorizzati all'impiego e responsabili della compilazione della scheda tecnica d'impiego, nonché della corretta gestione della profilassi sanitaria dell'allevamento;

d) individuazione degli stabilimenti già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e del decreto ministeriale del 16 novembre 1993 ove il principio attivo viene incorporato al mangime; modalità di controllo delle operazioni svolte ai fini dell'allestimento del prodotto con la previsione della verifica del titolo per ogni partita di mangime fabbricato ai fini della presente sperimentazione;

e) attività e procedure di farmacovigilanza e di farmacosorveglianza;

f) tempi e modi di somministrazione e dosi differenziate d'impiego;

g) tempo di attesa per i soggetti trattati non inferiore a 7 giorni a partire dalla fine del trattamento;

h) indagini sulla persistenza del principio attivo nelle carni e nelle deiezioni dei soggetti trattati;

i) modalità per garantire la tracciabilità del prodotto dalla fornitura all'impiego e per il ritiro, alla fine della sperimentazione, dei quantitativi non utilizzati;

l) monitoraggio della farmacoresistenza indotta.

2. Il coordinamento della sperimentazione è assicurato dalle regioni e province autonome, la gestione tecnica dei protocolli di cui all'art. 1 è assicurata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, che trasmette i dati finali della sperimentazione al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione.

Art. 3.

1. Il principio attivo e lo standard analitico deve essere fornito direttamente dalle ditte interessate alla sperimentazione di cui al presente decreto e già autorizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 119/1992, previa comunicazione al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione, della provenienza del principio attivo e dei quantitativi forniti, dei quali deve essere effettuata apposita registrazione e che devono essere identificati come prodotto ad esclusivo uso sperimentale.

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133

02A07678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 per un impegno complessivo di € 43.680.400,00.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 18 dicembre 2001 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. - Torino, (classificata grande impresa).

Progetto: S183-P.

Titolo del progetto: Nuovo archetipo sospensione posteriore pneumatica attiva per veicoli industriali pesanti.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.917.981,48 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;
in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* € 0,00;
in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* € 2.917.981,48;
in zona obiettivo 2 e 5 b € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.917.981,48.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.124.187,23 per ricerca industriale e
€ 793.794,25 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.851.320,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 617.110,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,20%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,45%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° luglio 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 marzo 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: L.D.S. S.P.A. - Montemurlo (Firenze), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S301-P.

Titolo del progetto: sviluppo di una nuova famiglia di prodotti tessili funzionali e messa a punto del relativo processo produttivo.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.724.966,04 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 92 par. 3, lettera *c)* € 1.673.320,35;

in zona obiettivo 2 e 5b € 51.645,69.

Entità delle spese ammissibili: € 1.724.966,04.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.171.177,57 per ricerca industriale e

€ 553.788,47 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.059.310,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 353.100,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,82%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,41%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 ottobre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITALDATA - Avellino, (classificata grande impresa).

Progetto: S554-P.

Titolo del progetto: SerF - Service Factory.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 11.935.835,39 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, € 11.935.835,39;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 11.935.835,39.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 7.161.707,81 per ricerca industriale e

€ 4.774.127,58 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 8.161.860,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.720.620,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,38%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle

attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimatia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MATEC S.R.L. - Scandicci (Firenze), (classificata grande impresa).

Progetto: S631-P.

Titolo del progetto: nuovo progetto automatico per la lavorazione di capi d'abbigliamento seampless, basato sulla tecnologia laser.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 3.403.450,96 di cui:

in zona non eleggibile € 180.759,91;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 154.937,07;

in zona obiettivo 2 € 3.067.753,98;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 3.222.691,05.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.690.363,43 per ricerca industriale e

€ 1.713.087,53 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.703.390,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 567.800,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,98%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 50,05%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: KIMIA S.P.A. - Ponte Felcino (Perugia), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S394-P.

Titolo del progetto: Safe Stone.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 517.851,33 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 517.851,33;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 517.851,33.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 517.851,33 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 358.480,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 179.240,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,22%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SEMA S.P.A. - Pont Saint Martin (Aosta), (classificata grande impresa).

Progetto: S546-P.

Titolo del progetto: sviluppo di servizi per una internet Banking - progetto SAIB.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 10.301.362,93 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 10.301.362,93;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 10.301.362,93.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 4.897.498,80 per ricerca industriale e

€ 5.403.864,13 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 6.622.320,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.207.440,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,89%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,29%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano), e *Fiuotecnica S.r.l.* - Metaponto (Materea), e FIVOTECNICA S.R.L. - Metaponto (Matera), (classificata grande impresa).

Progetto: S537-P.

Titolo del progetto: dispositivi elettro-ottici per l'immagazzinamento e l'elaborazione di informazioni basati sul sistema Euglena Rodopsina - Silicio.

Costi complessivi del progetto approvato: € 4.193.630,02 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 3.883.755,88;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 309.874,14;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 4.193.630,02.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.583.177,97 per ricerca industriale e

€ 610.452,05 per sviluppo precompetitivo.

Costi a carico di Sticroelectronics: € 2.429.410,00.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.830.010,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 610.000,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,32%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,33%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 2000.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Costi a carico di Fivotecnica S.r.l.: € 1.764.220,00.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.392.920,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 464.310,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,79%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 78,95%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MARCONI COMMUNICATIONS S.P.A. - Genova, (classificata grande impresa).

Progetto: S532-P.

Titolo del progetto: studio di tecnologie avanzate per la realizzazione di nuovi apparati nel campo della trasmissione ottica e della communicazione di alta capacità e velocità.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 11.315.570,66 di cui:

in zona non eleggibile € 1.856.662,55;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 8.322.702,93;

in zona obiettivo 2 € 1.136.205,18;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 9.458.908,11.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 7.601.729,10 per ricerca industriale e

€ 3.713.841,56 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 6.680.500,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 3.340.250,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,31%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,04%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ALCANTARA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S626-P.

Titolo del progetto: ricerca finalizzata all'eliminazione del solvente dimetilformammide (DMF) dal processo di produzione di Alcantara completando l'eliminazione di tutti i solventi organici attualmente utilizzati.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 3.506.742,34 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 3.506.742,34;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 3.506.742,34.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.538.008,64 per ricerca industriale e

€ 1.968.733,70 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.941.880,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 647.290,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,96%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,38%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 25 giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONCERIA MONTANA S.R.L. - Ponte a Egola (Pisa), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S490-P.

Titolo del progetto: materiali innovativi compositi da polimeri caricati da scarti di pelle del ciclo conciario.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 626.978,68 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 626.978,68;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 626.978,68.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 334.147,62 per ricerca industriale e

€ 292.831,06 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 322.430,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 161.210,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,32%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,43%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - Casalnuovo di Napoli (Napoli), in solido con SISTEMI AVANZATI INFORMATICI S.R.L. - Casalnuovo (Napoli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S468-P.

Titolo del progetto: PlusInternetPlus, studio e progettazione di un prodotto/processo per la realizzazione, gestione manutenzione di procedure su Internet.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 672.426,88 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 672.426,88;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 672.426,88.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 209.681, 50 per ricerca industriale e

€ 462.745,38 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 408.850,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 204.420,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,80%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,80%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 20 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento del capitale sociale, mediante apporto di danaro fresco, per almeno € 82.116,65 o, in alternativa, al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, sempre nella misura di € 82.116,65 e all'impegno da parte dei soci a non richiedere la restituzione di tale finanziamento prima della fine del progetto.

Ditta: ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - Casalnuovo di Napoli (Napoli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S581-P.

Titolo del progetto: HiPerOLAP (High Performance On Line Analytical Processing).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 361.519,83 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 361.519,83;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 361.519,83.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e

€ 361.519,83 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 172.720,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 86.360,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,78%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: C.R.I.A.M. S.P.A. - Taranto, (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S398-P.

Titolo del progetto: ricerca scientifica industriale per innovazione tecnologica ecocompatibile in venericoltura.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.678.484,92 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 1.678.484,92;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 1.678.484,92.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.168.483,73 per ricerca industriale e

€ 510.001,19 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.111.590,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 555.790,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,40%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,23%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'Istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'Istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi per importo non inferiore a € 4.131.644,19.

Ditta: PASTIS-C.N.R.S.M. S.C.P.A. - Brindisi, (classificata grande impresa).

Progetto: S163-P.

Titolo del progetto: studio e messa a punto di specchi a riflettività variabile per cavità laser nel visibile e nel vicino infrarosso.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 688.953,50 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* € 688.953,50;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 688.953,50.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 136.964,37 per ricerca industriale e

€ 551.989,13 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 345.540,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 172.770,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,97%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 50,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° settembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 febbraio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PASTIS-C.N.R.S.M. S.C.P.A. - Brindisi (classificata grande impresa).

Progetto: S182-P.

Titolo del progetto: sviluppo di vetri tagliafuoco e progettazione dei relativi sistemi di produzione industriale.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.008.640,32 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* € 1.008.640,32;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.008.640,32.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 962.675,66 per ricerca industriale e

€ 45.964,66 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 629.330,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 314.660,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,86%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,39%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° aprile 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: IL SESTANTE S.P.A. - Massa, in solido con: SPACE S.P.A. - Cagliari (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S454-P.

Titolo del progetto: Musei/112. Ricerca su standards, modelli, metodologie e soluzioni tecnologiche aperte e innovative per lo sviluppo di servizi di qualità nei musei e l'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998: gestione delle collezioni, fruizione multimediale e creazione di reti museali.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.272.410,36 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 2.272.410,36;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 2.272.410,36.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.256.023,18 per ricerca industriale e

€ 1.016.387,18 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.537.220,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 768.610,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,82%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,65%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A. - Torre del Greco (Napoli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S534-P.

Titolo del progetto: progetto di ricerca per studio di un prototipo di protocollo di trasferimento file con tecnologia multicast (MFTP. Multicasting file Transfer Protocol).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 627.495,13 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 627.495,13;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 627.495,13.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 293.089,29 per ricerca industriale e

€ 334.405,84 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 380.260,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 190.130,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,68%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,60%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ALTA DEFINIZIONE S.P.A. - Mergo (Napoli), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S547-P.

Titolo del progetto: film innovativi per packaging.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.855.113,18 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 1.855.113,18;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.855.113,18.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.316.965,09 per ricerca industriale e

€ 538.148,09 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.237.710,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 412.570,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,75%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,72%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 15 settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle

attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CITYPOST S.P.A. - Mirigliano Pisano (Pisa), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S590-P.

Titolo del progetto: PostML - Linguaggio di nuova generazione per servizi postali innovativi centrati su documenti intelligenti.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.497.725,01 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 1.497.725,01;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.497.725,01.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.301.471,39 per ricerca industriale e

€ 196.253,62 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.086.840,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 543.420,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,72%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,57%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELASIS - SOC. CONSORTILE PER AZIONI - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano D'Arco (Napoli), (classificata grande impresa).

Progetto: S595-P.

Titolo del progetto: fluidodinamica computazionale ad approccio cinetico applicata al veicolo.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.073.057,99 di cui:

in zona non eleggibile € 134.278,79;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 1.938.779,20;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.938.779,20.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.650.079,79 per ricerca industriale e

€ 442.978,20 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.067.410,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 355.800,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,01%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,49%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 9 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: KOSTAL ITALIA S.R.L. - Caselette (Torino), (classificata grande impresa).

Progetto: S605-P.

Titolo del progetto: studio, sperimentazione e sviluppo di un devioguidasgancio di nuova generazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.599.327,57 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 2.599.327,57;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 2.599.327,57.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.016.387,17 per ricerca industriale e

€ 1.582.940,40 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 904.830,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 452.410,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 34,78%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 34,81%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 30 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TECNOCENTRO ENG. S.R.L. - Terni (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S634-P.

Titolo del progetto: sviluppo di uno strumento per l'analisi rapida dei coliformi nelle acque mediante identificazione di uno o più molecole in grado di attivare il metabilismo cellulare batterico.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 424.527,57 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 424.527,57;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 424.527,57.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 263.393,02 per ricerca industriale e

€ 161.134,55 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 275.880,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 91.960,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,51%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,99%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 18 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: C.A.P.P. PLAST S.R.L. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S649-P.

Titolo del progetto: Studio e ricerca con la costruzione di uno stampo innovativo ad iniezione atto a produrre contenitori in PEHD in PP in due versioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.121.744,38 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 832.528,52;

in zona obiettivo 2 € 289.215,86;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.121.744,38.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e

€ 1.121.744,38 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 725.250,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 362.630,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,71%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,65%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: KSOLUTIONS S.P.A. - San Giuliano Terme (Pisa), (classificata grande impresa).

Progetto: S585-P.

Titolo del progetto: Clickworld - Tecniche sperimentali di Web Proactive personalizzati.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 5.652.620,76 di cui:

in zona non eleggibile € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)* € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 5.652.620,76;

in zona Phasing Out € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.652.620,76.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 4.162.642,61 per ricerca industriale e

€ 1.489.978,15 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 3.872.550,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.936.270,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,41%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,51%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 45.680.400,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG 02 resti 2001, esercizio 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07630

DECRETO 14 maggio 2002.

Variazioni contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 5 febbraio 2002, e del 19 febbraio 2002, di cui rispettivamente ai punti 3, dei resoconti sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

245/00 - FIAMM - Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio S.p.a. - Montecchio Maggiore (Vicenza).

Sviluppo di nuove batterie per autoveicoli.

Rispetto a quanto decretato in data 17 maggio 2001.

Variazione di titolarità: da FIAMM - Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio S.p.a. a FAB S.p.a.;

873/99 - Lanificio di Tollegno Tollegno (Biella) Mario Crosta S.r.l. - Busto Arsizio (Varese).

Progetto di un sistema profondamente innovativo per garzare tessuti lanieri anche di grande pregio.

Rispetto a quanto decretato in data 8 maggio 2000.

Si autorizza la suddivisione dell'operazione di finanziamento con la stipula di contratti separati ed un unico capitolato tecnico. Tale autorizzazione è subordinata alla solidarietà della responsabilità progettuale;

57818 - Caffaro S.p.a Milano.

Nuovi prodotti e processi ecocompatibili.

Rispetto a quanto deliberato in data 13 novembre 1995.

Spostamento dell'imputazione territoriale da Non Eleg. a Eleg. dell'importo di € 581.323,90 quale finanziamento a valere sulla legge n. 346/1988, già erogato;

58909 - SIGMA TAU Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - Roma.

Nuovi farmaci per la terapia dello shock settico.

Rispetto a quanto deliberato in data 26 aprile 1996.

Spostamento dell'imputazione territoriale da Non Eleg. a Eleg. dell'importo di € 27.655,80 quale contributo nella spesa e dell'importo di € 152.364,10 quale finanziamento a valere sulla legge n. 346/1988, già erogati;

7686 - Marconi Communications S.p.a. - Genova.

Sistemi di Network Management per reti da utilizzare in condizioni operative avverse.

Rispetto a quanto deliberato in data 23 ottobre 2000.

Variazione di titolarità: da Marconi Communications S.p.a a Marconi Mobile S.p.a.;

4263 - High Vacuum Process S.r.l. - Parma - Co.Me.Cer S.r.l. - Castel Bolognese (Ravenna).

Processo innovativo per igienizzazione di prodotti alimentari.

Rispetto a quanto deliberato in data 24 luglio 2000.

Variazione titolarità: da High Vacuum Process S.r.l. in solido con Co.Me.Cer S.r.l. a High Vacuum Process S.r.l. (neo costituita) in solido con Co.Me.Cer S.r.l.

La stipula del contratto è subordinata ad apporto di mezzi freschi sotto forma di aumento del capitale sociale per almeno € 645.571,20 da parte dei soci della nuova da High Vacuum Process S.r.l.;

54841 - FIAT Ferroviaria S.p.a. - Torino - Elettromeccanica Parizzi S.p.a. Milano.

Carrelli ferroviari e ferrotramviari innovativi.

Rispetto a quanto deliberato in data 8 aprile 1993.

Variazione di titolarità: da FIAT Ferroviaria S.p.a. in solido con Elettromeccanica Parizzi S.p.a. a Alstom Ferroviaria S.p.a. in solido con Elettromeccanica Parizzi S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07641

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 maggio 2002.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di intervento finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per gli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 1657 del 2 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 24 dicembre 1997;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che la provincia di Lecce con nota 22 febbraio 2002, n. 9756, ha richiesto a questo Ministero l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie realizzate sull'intervento «S.P. Lecce - Cavallino - Lizzanello» finanziato con il predetto decreto ministeriale 1657/1997, limitatamente alla somma di € 409.033,86 per i seguenti lavori:

lavori di ammodernamento della S.P. S. Pietro in Lama - Monteroni, importo progetto € 800.508,19 - cofinanziamento a carico della provincia € 619.748,28 quota Stato € 180.759,91;

lavori di ammodernamento della S.P. 69 Casarano alla SS. 459, importo progetto € 1.777.644,65 - cofinanziamento a carico della provincia € 1.549.370,70 - quota Stato € 228.273,95;

Considerato che i nuovi interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Lecce può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Lecce l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con il decreto ministeriale n. 1657/1997 per i seguenti interventi:

lavori di ammodernamento della S.P. S. Pietro in Lama - Monteroni, importo progetto € 800.508,19 - cofinanziamento a carico della provincia € 619.748,28 - quota Stato € 180.759,91;

lavori di ammodernamento della S.P. 69 Casarano alla S.S. 459, importo progetto € 1.777.644,65 - cofinanziamento a carico della provincia € 1.549.370,70 - quota Stato € 228.273,95.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 21 maggio 2002

p. *Il Ministro:* MARTINAT

02A07703

DECRETO 23 maggio 2002.

Recepimento dell'annesso ICAO n. 14 «Aerodromi», terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, che ha approvato e resa esecutiva la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, titolo 1, come modificato dalla legge 13 maggio 1983, n. 213, che stabilisce le modalità per il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale dei principi generali contenuti negli annessi alla suddetta convenzione, in appresso denominati «annessi ICAO», nonché le conseguenti disposizioni tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, conseguente alla citata legge n. 213/1983, con il quale sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale i principi generali contenuti negli annessi alla citata Convenzione di Chicago e che rinvia a successivi provvedimenti l'adozione delle relative disposizioni tecniche attuative;

Visto l'art. 37 della Convenzione stessa, che impegna gli Stati aderenti ad uniformare i propri regolamenti, i modelli e le procedure sulla base degli standard, dei sistemi pratici e delle procedure raccomandate, contenuti nei singoli annessi e allegati tecnici che l'ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile - adotta e modifica per la navigazione aerea;

Visto l'art. 38 della Convenzione, che regola la notifica all'ICAO delle differenze, tra i regolamenti nazionali e quelli adottati dall'ICAO, per i quali uno Stato membro trovi impossibile o non necessario l'adattamento;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che attribuisce all'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nelle materie di competenza;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAC n. 43/2001, in data 5 novembre 2001, con la quale l'ENAC stesso decide di introdurre nel proprio ordinamento gli annessi ICAO, dando mandato al direttore generale di predisporre le necessarie disposizioni tecniche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAC n. 44/2001, in data 5 novembre 2001, con la quale l'ENAC stesso decide di introdurre, ed in effetti introduce, nel proprio ordinamento l'annesso ICAO n. 14 «Aerodromi», terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti;

Considerato che l'ENAC opera sulla base del principio che i vincoli posti dall'applicazione degli standard del citato annesso ICAO n. 14, assunti dall'ENAC come riferimento proprio, interagiscono all'interno di un sistema che è istituzionalmente regolato e controllato dallo stesso ENAC e che include soggetti che, oltre ad essere direttamente vincolati dalle norme primarie, lo sono anche dalle disposizioni tecniche impartite dall'Ente stesso;

Considerato altresì che norme tecniche relative ad annessi ICAO introdotte dall'ENAC nel proprio ordinamento, pur avendo valore cogente nell'ambito dell'Ente stesso che le ha emanate, non hanno però rilevanza esterna nei confronti di eventuali organi estranei all'ambito direttamente controllato dall'ENAC;

Ritenuto che, pur a prescindere da aspetti puramente formali, al fine di un ordinato svolgimento dell'azione amministrativa, il recepimento del suddetto annesso ICAO n. 14 debba essere anche sancito da un idoneo dispositivo normativo, che abbia validità «*erga omnes*» e non limitata all'ambito direttamente controllato dall'ENAC;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeroportuali, destinate alle operazioni di volo degli aeromobili, si applicano le disposizioni previste dall'annesso ICAO n. 14, volume I, «Aerodromi» terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, compresi nei seguenti capitoli e relativi allegati:

Capitolo 1 «Definizioni»;

Capitolo 2 «Dati di aerodromo»;

Capitolo 3 «Caratteristiche fisiche»;

Capitolo 4 «Limitazione ostacoli»;

Capitolo 5 «Aiuti visivi per la navigazione»;

Capitolo 6 «Aiuti visivi di segnalazione ostacoli»;

Capitolo 7 «Aiuti visivi per le aree chiuse alle operazioni»;

Capitolo 8 «Equipaggiamenti ed istallazioni»;

Capitolo 9 «Emergenza ed altri servizi».

L'ENAC è demandata ad emanare entro il 31 dicembre 2001 la normativa tecnica atta a dare attuazione alle disposizioni di cui sopra.

2. In materia di limitazione e rimozione degli ostacoli esterni al sedime aeroportuale, contemplati nel capitolo 4 dell'annesso ICAO n. 14, in aggiunta alle condizioni contenute nello stesso capitolo, continuano ad applicarsi le norme introdotte con la legge 4 febbraio 1963, n. 58.

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato delle disposizioni dell'annesso ICAO n. 14, volume I, «Aerodromi», terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, verrà emanata con provvedimento della Direzione generale della navigazione aerea, del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, non appena sarà resa disponibile la traduzione del testo stesso.

4. Le disposizioni dell'annesso ICAO n. 14, volume I, «Aerodromi», nel testo consolidato della terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, sono consultabili sul sito Internet «www.icao.int», quindi: «site index» e quindi «Annexes to the Convention on International Civil Aviation».

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è regolata secondo i tempi appresso indicati, a decorrere dalla data di emanazione della normativa tecnica di attuazione, di cui all'art. 1, comma 1:

a) entro dodici mesi per tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, di linea e non di linea, con un movimento annuo complessivo di passeggeri pari o superiore a 600.000 unità;

b) entro 24 mesi per gli aeroporti della medesima categoria, con un movimento complessivo di passeggeri inferiore a 600.000 unità.

2. I gestori aeroportuali predispongono, entro i termini di cui al precedente comma, apposita relazione di conformità da sottoporre all'ENAC.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 38 della Convenzione di Chicago, l'ENAC è demandata ad adottare le azioni necessarie per la notifica all'ICAO delle eventuali differenze tra il testo originale dell'annesso 14 e il testo applicativo in Italia, nonché per la pubblicazione delle corrispohdenti informazioni aeronautiche previste dalle disposizioni dell'annesso ICAO n. 15 «Aeronautical Information Services» alla Convenzione stessa.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II presente decreto verà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A07708

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 marzo 2002.

Modifica all'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, in materia di finanziamenti per la riduzione dei gas serra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti i regio decreti del 18 novembre 1923 n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, nonché il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», cosi come modificate con legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto-legge n. 279 del 7 agosto 1997, concernente «L'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all' istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge n. 448/1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto del Ministero del tesoro B.P.E. n. 216849 del 3 dicembre 1999, con il quale, tra l'altro, sono stati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, U.P.B. 1.2.1.4 — Programmi di tutela ambientale — cap. 7083, i relativi fondi per un totale di lire 290.000.000;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, che all'art. 2, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge n. 448/1998, ha autorizzato la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290.000.000 in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto;

Visto il D.D. n. 655/1999/Siar del 31 dicembre 1999 che ha impegnato la somma di lire 290.000.000 a favore delle regioni e degli enti locali nonché a favore dei programmi di carattere nazionale, ivi inclusi i programmi di cooperazione internazionale in campo ambientale;

Vista la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, concernente «Il bilancio di previsione per lo stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001»;

Visto il decreto ministeriale n. 337 del 20 luglio 2000, che ha destinato risorse per il finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del Protocollo di Kyoto e, più precisamente, lire 85 miliardi al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale, lire 155 miliardi al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome e lire 50 miliardi al cofinanziamento di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia;

Visto il decreto ministeriale n. 21 maggio 2001, con il quale il Ministero dell'ambiente ha assegnato i finanziamenti per i programmi regionali secondo la ripartizione indicata nella tabella di cui all'allegato *A*;

Considerato che in tale tabella per ogni regione sono indicati, oltre ai finanziamenti, anche i settori di intervento finanziabili;

Considerato che, con riferimento alla regione Campania, nella tabella erroneamente è stato omesso, tra i settori di intervento, quello dei «Trasporti»;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, è cosi modificato, limitatamente ai settori di intervento finanziabili della regione Campania:

alle voci «Rinnovabili» — «Risparmio energetico civile e industriale», è aggiunta quella dei «Trasporti».

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.

Roma, 5 marzo 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 foglio n.231

02A07718

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo «Ecosim S.r.l.», in Montecatini Terme, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Ecosim S.r.l.» con sede legale in via Ponchielli n. 28/B - Montecatini Terme (Pistoia), acquisita in data 30 marzo2001, con prot. 780034, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 10 ottobre 2001 ed in data 12 marzo 2002 ed acquisita, da ultimo, in data 13 maggio 2002, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Ecosim S.r.l.» Montecatini Terme (Pistoia), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Ecosim S.r.l.», di Montecatini Terme (Pistoia) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Ecosim S.r.l.», con sede legale in via Ponchielli n. 28/B - Montecatini Terme (Pistoia), è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per: modulo A1, modulo B, modulo B1, modulo C1, modulo F, modulo G di cui all'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato

tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 12 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 5.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 6.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 sono a carico dell'organismo Ecosim S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A07701

DECRETO 24 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo «Istituto Giordano» S.p.a., in Bellaria Igea Marina, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Istituto Giordano», con sede legale in via Rossini n. 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), in data 12 luglio 2001 acquisita in data 28 agosto 2001 con prot. 781593, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici ed acquisita in data 2 maggio 2002, prot. 780470 agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Istituto Giordano» S.p.a., Bellaria Igea Marina (Rimini), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», di Bellaria Igea Marina (Rimini), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Istituto Giordano» S.p.a., con sede legale in via Rossini n. 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel

pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 12 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 5.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 6.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 sono a carico dell'organismo «Istituto Giordano» S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A07702

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2002.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 88, e in particolare l'art. 46, comma 3;

Visto il proprio decreto n. 11 del 21 maggio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato;

Visto il decreto n. 6/1997 del 27 novembre 1997 del direttore provinciale del lavoro di Prato di costituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale presso l'I.N.P.S. scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo delle predette Commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S. che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Considerato che i posti disponibili in ciascuna commissione consentono una ripartizione intesa a garantire la maggiore rappresentatività degli interessi della categoria in riferimento;

Richieste alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Considerato che in merito non è stato formulato alcun dissenso e/o osservazioni sfavorevoli;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Decreta:

Sono ricostituite le Commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Prato di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 maggio 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Andrea Landini - presidente; rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Maurizio Fantini; rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti;

sig. Maurizio Bessi; rappresentante Federazione provinciale coltivatori diretti;

sig. Francesco Troiano; rappresentante Confederazione italiana agricoltori;

sig.ra Antonella Lazzereschi; rappresentante Unione pratese agricoltori.

Commissione speciale artigiani:

sig. Aldo Gualtieri - presidente; rappresentante degli artigiani nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig.ra Rossella Nenciarini; rappresentante Confartigianato Prato;

sig. Claudio Collina; rappresentante Confartigianato Prato;

sig. Francesco Bigagli; rappresentante CNA artigianato pratese;

sig.ra Patrizia Fedi; rappresentante CNA artigianato pratese.

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

sig. Riccardo Diddi - presidente; rappresentante esercenti attività commerciali nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Ruggiero Casini; rappresentante Unione commercianti;

sig. Piergiovanni Buffoni; rappresentante Unione commercianti;

sig.ra Maura Natalina Bardelli; rappresentante Confesercenti Prato;

sig. Aldo Rondelli; rappresentante Confesercenti Prato.

Componenti di diritto.

In ciascuna delle suddette commissioni:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S.

Le commissioni così composte durano in carica quattro anni fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto immediatamente esecutivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso al direttore dell'I.N.P.S. di Prato che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Prato, 21 maggio 2002

Il direttore provinciale: IZZO

02A07710

DECRETO 21 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 nonché l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 6/1997 del 27 novembre 1997 del direttore provinciale del lavoro di Prato con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Prato;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato e dall'I.N.P.S. di Prato i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza e il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Considerato che dai dati forniti dalla C.C.I.A.A., dall'I.N.P.S. e dalle singole associazioni, in ambito provinciale, su tutti gli altri settori produttivi e in particolare su quello artigianale e agricolo, emergono i settori industriale e terziario per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale e agricolo, comunque predeterminati dalla legge, per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo, credito-assicurativo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive della provincia; all'entità delle forze di lavoro che vi sono impiegate e alle diverse rappresentanze in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV);

Considerato che, nell'ambito dei datori di lavoro, il settore industriale per il numero dei dipendenti occupati, per la notevole dimensione ed importanza, per la capacità di incidere sul tessuto economico-sociale, per la capacità contributiva espressa, per il peso nell'economia provinciale prevale sul settore terziario si da giustificare e legittimare l'assegnazione al primo di due dei tre rappresentanti previsti dalla legge;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque appresso specificati:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti e accordi collettivi;

c) partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri suindicati, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sono risultate essere rispetto alle concorrenti, in ambito provinciale, per i datori di lavoro: l'Unione industriale e l'Unione commercianti; per i lavoratori autonomi: la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione commercianti, la Confartigianato; per i lavoratori dipendenti la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dai datori di lavoro interessate;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

È ricostituito, per la durata di un quadriennio, presso la locale sede dell'I.N.P.S., il comitato provinciale di cui all'art. 44, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Giancarlo Targioni (C.G.I.L.) in rappresentanza dell'industria;

sig. Mauro Lorenzini (C.G.I.L.) in rappresentanza dell'artigianato;

sig. Carlo Petracchi (C.G.I.L.) in rappresentanza del settore assicurazioni;

sig. Giorgio Ciardi (C.G.I.L.) in rappresentanza dell'agricoltura;

sig. Emilio Testa (C.G.I.L.) in rappresentanza del terziario e credito;

sig. Calogero Italiano (C.I.S.L.) in rappresentanza dell'industria;

sig. Bino Bini (C.I.S.L.) in rappresentanza dell'artigianato;

sig. Nemesio Marchesini (C.I.S.L.) in rappresentanza del terziario;

sig. Giovanni Barone De Felice (U.I.L.) in rappresentanza dell'artigianato;

sig. Quinto Marchesini (U.I.L.) in rappresentanza dell'industria;

sig. Carlo Bresci (CIDA).

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Marco Scarpellini (Unione industriale pratese) in rappresentanza del settore industria;

sig.ra Paola Giannoccaro (Unione industriale pratese);

sig. Federico Pieragnoli (Unione commercianti) in rappresentanza del settore terziario, credito e assicurazioni.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Andrea Landini (Federazione provinciale coltivatori diretti) in rappresentanza dei coltivatori diretti-mezzadri e coloni;

sig. Aldo Gualtieri (Confartigianato Prato) in rappresentanza degli artigiani;

sig. Riccardo Diddi (Unione commercianti) in rappresentanza degli esercenti attività commerciali.

Componenti di diritto.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro;

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto immediatamente esecutivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso al direttore dell'I.N.P.S. di Prato che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Prato, 21 maggio 2002

Il direttore provinciale: IZZO

02A07709

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14, entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001, fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 148 del 26 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Gorgonzola»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara, via Andrea Costa n. 5/C, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare a r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo

decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara, via Andrea Costa n. 5/C, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Gorgonzola» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Gorgonzola» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Gorgonzola» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07643

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14, entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, secondo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 13 giugno 1988, di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Pecorino Toscano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano con sede in Grosseto, via F.lli Cairoli, 10, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle

dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare a r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano con sede in Grosseto, via F.lli Cairoli, 10, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Pecorino Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Pecorino Toscano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Pecorino Toscano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante

disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07644

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, secondo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano dell'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio «Grana Padano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano con sede in Desenzano del Garda (Brescia), via XXIV giugno n. 8, località San Martino della Battaglia, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle

I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano con sede in Desenzano del Garda (Brescia), via XXIV giugno, 8, località San Martino della Battaglia, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Grana Padano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Grana Padano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Grana Padano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante

disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07645

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P, e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali e il Ministro della sanità, in data 13 aprile 1994 di affidamento al Consorzio del Prosciutto di San Daniele dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme per la tutela della denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I n. 34, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta

in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato Istituto nord est qualità - I.N.E.Q., la partecipazione. nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I n. 34, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07707

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 giugno 2002.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13605).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana, come modificato dalla delibera dell'assemblea di Borsa italiana S.p.a. del 6 settembre 2001, approvata dalla CONSOB con delibera n. 13494 del 20 marzo 2002, che ha istituito il segmento MTF ed ha previsto l'ammissione a quotazione di fondi aperti indicizzati;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti in relazione alla quotazione dei sopra citati strumenti finanziari;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, è modificato ed integrato come segue:

la rubrica dellart. 23 è modificata come segue: «Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati»;

nell'art. 23, comma 1 sono eliminate le parole italiani o»;

nella rubrica del capo II del titolo I della parte terza, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

nell'art. 59, comma 1, dopo le parole «quote di fondi chiusi», sono inserite le parole: «quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

nell'art. 59 è inserito il seguente comma:

«2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo II, sezioni II e III, in quanto compatibili»;

nella rubrica dell'art. 60 dopo le parole «quote di fondi chiusi» sono inserite le parole: «e quote o azioni di OICR aperti indicizzati»;

nell'art. 60, comma 1, dopo le parole «prospetto informativo.», è inserita la seguente frase: «La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria»;

l'art. 60, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente»;

nell'art. 60 è inserito il seguente comma:

«3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente»;

nella rubrica del capo IV del titolo II della parte terza, dopo le parole «Fondi chiusi», sono inserite le seguenti parole: «e OICR aperti indicizzati»;

l'art. 102, comma 1, è modificato come segue:

«1. Le società di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonché i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal capo II, sezione I, del presente titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR»;

nell'art. 102 è inserito il seguente comma:

«2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana»;

nella rubrica dell'art. 103, dopo le parole «altre informazioni», sono inserite le parole «relative a fondi chiusi»;

l'art. 103, comma 2 è abrogato;

dopo l'art. 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)*. — 1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav;

c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);

d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;

e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione;

f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'art. 24, comma 4, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il documento integrativo;

c) gli ultimi documenti contabili redatti.

4. Le informazioni previste dallart. 26, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87.»;

nell'allegato 1A, parte *B)*, è eliminata la lettera *c)*;

nell'allegato 1B, punto XII, dopo il punto 3 è inserito il seguente punto:

«4. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema 19.»;

nell'allegato 1B è inserito l'allegato schema 19 (allegato n. 1);

l'allegato 1H è sostituito dal testo allegato (allegato n. 2).

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 5 giugno 2002

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO 1

Schema 19 - PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE O DI QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI (1) (2)

Copertina.

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV.

Inserire la seguente intestazione: «Offerta di ...» oppure «Offerta e quotazione di ...» oppure «Quotazione di ...».

Inserire la seguente frase: «L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche dell'OICR e modalità di investimento), della "Parte II" (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi dell'OICR) e del "Modulo di sottoscrizione"».

Parte I - Caratteristiche dell'OICR e modalità di investimento.

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto di sollecitazione di ...» oppure «Prospetto di sollecitazione e di quotazione di ...» oppure «Prospetto di quotazione di ...».

Inserire la seguente frase:

«Prospetto depositato presso la Consob in data ...».

La presente parte I è valida a decorrere dal ... (3)».

A) Informazioni generali.

1. Denominazione della Società di gestione/Sicav.

Indicare la denominazione della Società di gestione e l'eventuale gruppo di appartenenza o la denominazione della SICAV.

2. I soggetti che partecipano all'operazione.

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione. Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

A.1) Informazioni relative all'OICR.

3. Natura giuridica e caratteristiche dell'OICR.

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

{A.2) Informazioni relative alla quotazione.

4. Avvio delle negoziazioni.

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

5. Negoziabilità delle quote/azioni.

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

6. Specialisti.

Illustrare il ruolo degli operatori specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

7. Valore del patrimonio netto (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

A.3) Informazioni relative ai rischi generali.

8. Rischi generali connessi all'investimento in un OICR aperto indicizzato quotato.

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che lobiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR;

rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore;

rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido;

rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che linsieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

* * *

Specificare che: «La partecipazione all'OICR è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nellambito delle operazioni di sottoscrizione».

B) Informazioni sull'investimento.

9. Politica d'investimento e rischi specifici.

Indicare i seguenti elementi informativi:

a) valuta di denominazione;

b) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;

c) orizzonte temporale dell'investitore;

d) grado di rischio connesso allinvestimento nell'OICR (4);

e) obiettivo di investimento: riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;

*e.*1) indicare la denominazione dell'indice e il provider dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;

*e.*2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:

i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in Paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;

ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in Paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un rating inferiore al c.d. investment grade;

f) destinazione dei proventi.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla gestione e i risultati degli investimenti sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale).

10. Oneri a carico del sottoscrittore/investitore.

Descrivere gli oneri nel caso di sottoscrizione delle quote/azioni.

{Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

11. Oneri a carico dell'OICR.

Descrivere i principali oneri a carico dell'OICR. Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella parte II.

12. Agevolazioni finanziarie (eventuale).

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

13. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).

Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore.

14. Regime fiscale.

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICR.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICR.

Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

D) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso {e di investimento/disinvestimento sul mercato di quotazione}.

15. Modalità di sottoscrizione delle quote.

Illustrare le condizioni e le modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, indicando la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione {e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma.

16. Modalità e termini di rimborso delle quote/azioni.

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri alla sezione *C)*.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

17. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale).

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini della sottoscrizione/rimborsi delle quote/azioni.

{18. Modalità di investimento/disinvestimento nel mercato di quotazione.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del regolamento CONSOB n. 11522/98.}

E) Informazioni aggiuntive (5).

[19. Valorizzazione dell'investimento.

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione dell'OICR.

20. Informativa ai partecipanti.

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella parte II del Prospetto. Evidenziare che la società provvede a comunicare ai parteci-

panti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR. Specificare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *b)*, del regolamento Consob n. 11522/98.

21. Ulteriore informativa disponibile.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) il regolamento di gestione dell'OICR;

b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);

c) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione dell'OICR;

d) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

e) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.]

{22. Valorizzazione dell'investimento.

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione dell'OICR.

23. Informativa per gli investitori.

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della società di gestione dell'OICR/Sicav e della Società di gestione del mercato di quotazione:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale della Sicav;

c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);

d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione dell'OICR;

e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione;

f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR.

Precisare che la documentazione di cui sopra sono disponibili anche presso la banca depositaria/corrispondente.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'art. 24, comma 4, del regolamento CONSOB n. 11971/99 sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al paragrafo 19, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato.}

Dichiarazione di responsabilità.

«La Società di gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto».

Il rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

---

(1) Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

(2) Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ] devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola quotazione.

(3) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della parte I coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti dalla parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla società di gestione, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

(4) Il grado di rischio deve essere indicato nel prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto.

(5) Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 21 e 22.

PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E DEI COSTI DELL'OICR

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta di... » oppure «Offerta e quotazione di... » oppure «Quotazione di... ».

Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi dell'OICR.

«La presente Parte II è valida a decorrere dal... (6).

1. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento dell'OICR.

Riportare il nome dell'OICR.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari (7). Evidenziare altresì il migliore e il peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione (8). Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota dell'OICR e dellindice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri» (9).

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice relativo agli ultimi 3 e 5 anni solari (10) (11).

Inserire la data di inizio dell'offerta dell'OICR.

2. Costi dell'OICR.

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo (12). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore, da pagare al momento della sottoscrizione/acquisto e del rimborso/vendita delle quote/azioni dell'OICR.

3. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

[Modulo di sottoscrizione.

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento di gestione dell'OICR nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati sul prospetto.]

Documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

Riportare la denominazione della Società di gestione/Sicav.

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione».

Al presente documento integra il contenuto del prospetto relativo all'offerta di ... all'offerta e quotazione di ... alla quotazione di ...».

«La Società di gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.».

«Il presente documento è valido a decorrere dal ... (13)».

1. Società di gestione/Sicav.

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri OICR gestiti.

2. L'OICR.

Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione dell'Autorità di controllo; con riguardo all'indice di riferimento descrizione dei criteri di costruzione dello stesso ed indicazione dei luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. Soggetti che procedono al collocamento.

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. Banca depositaria.

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico dell'OICR.

{5. Specialisti.

Indicare l'operatore specialista.}

6. Società di revisione.

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla società di gestione; relativi oneri a carico dell'OICR.

7. Situazioni di conflitto di interessi.

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla normativa primaria e secondaria che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

---

(6) In occasione del primo deposito dal prospetto, il termine iniziale di validità della parte II coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

(7) Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in euro. Per le Sicav valorizzate in un'altra valuta (ad esempio il dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in euro.

(8) Nel caso in cui la società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, con un minimo di 3 anni. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

(9) Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualore non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR.

(10) Cfr. nota n. 6.

(11) Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresì evidenziare che la performance dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

(12) Specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione.

(13) Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità.

Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

ALLEGATO 2

Allegato 1H

Schema 1 - OICVM DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO (1) (2) E MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

Copertina.

Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione «Offerta pubblica in Italia di quote/azioni del/della .» (3).

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: «Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed è valido a decorrere dal / / ». (4)

A) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso.

1. Sottoscrizione delle quote/azioni.

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione dell'OICVM, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni.

Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati.

3. Rimborso delle quote/azioni.

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6.

4. Conversione delle azioni/quote/azioni (eventuale). (6)

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra comparti di uno stesso OICVM. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità, termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico non si applica a tali operazioni.

5. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale).

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote.

B) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale).

6. Oneri a carico del sottoscrittore.

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

7. Agevolazioni finanziarie.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo precisandone la misura massima applicabile.

8. Regime fiscale.

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICVM.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICVM.

Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

C) Informazioni aggiuntive.

9. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione (eventuale).

Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione.

10. Modalità di esercizio del diritto di voto (eventuale).

Indicare le modalità e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui è possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza.

11. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni.

Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato.

Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICVM procede all'invio.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

12. Soggetti che partecipano alla commercializzazione.

a) Soggetti che partecipano al collocamento.

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima;

b) Banca/banche corrispondente/i.

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate;

c) Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia (6) (eventuale).

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d) OICVM - Sede secondaria in Italia (7) (eventuale).

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

Schema di modulo di sottoscrizione.

Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM.

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo.

---

(1) Nell'elenco dei soggetti collocatori, oltre che nel documento integrativo vanno sinteticamente precisate le differenti modalità operative connesse alle diverse reti di collocamento.

(2) Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagine insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

(3) Indicare la tipologia e la denominazioen dell'OICVM specificandone altresì la nazionalità. Nell'ipotesi di OICVM con la struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare in copertina i comparti o le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

(4) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo, il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

(5) Indicare solo nell'ipotesi di OICVM multicompartimentale.

(6) Indicare solo se esistenti.

(7) Indicare solo se esistenti.

Schema 2 - OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE [O LA QUOTAZIONE] (8) (9).

Copertina.

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione: «Offerta pubblica in Italia [e/o quotazione] di... » (10).

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: «Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed è valido a decorrere dal / /». (11)

[Inserire la seguente frase: «L'adempimento di pubblicazione del presente documento integrativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».]

A) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso [e di investimento/disinvestimento sul mercato di quotazione].

1. Sottoscrizione delle quote/azioni.

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato attraverso gli intermediari abilitati (12).

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR;

rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore;

rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido;

rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione dell'OICR, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione [e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione D)].

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione.

[Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del regolamento CONSOB n. 11522/98.]

2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni.

Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati.

Specificare che nel caso di acquisto diretto nel mercato di quotazione i certificati non verranno emessi.

3. Rimborso delle quote/azioni.

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute, le modalità di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri previsti al paragrafo 6.

4. Conversione delle quote/azioni (eventuale).

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra i comparti dell'OICR. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità, termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico non si applica a tali operazioni.

5. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale).

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini della sottoscrizione/rimborsi delle quote/azioni.

B) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale).

6. Oneri a carico del sottoscrittore.

Descrivere gli oneri nel caso di sottoscrizione delle quote/azioni con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste.

[Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.]

7. Agevolazioni finanziarie.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

8. Regime fiscale.

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICR.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICR.

Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) Informazioni aggiuntive. (13)

9. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione (eventuale).

Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione.

10. Modalità di esercizio del diritto di voto (eventuale).

Indicare le modalità e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui è possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza.

11. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni.

Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato.

Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICR procede all'invio.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

[12. Valorizzazione dell'investimento.

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

13. Informativa agli investitori.

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della società di gestione dell'OICR/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il documento integrativo;

c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso la banca corrispondente.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la Società di gestione/Sicav pubblica nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.]

14. Soggetti che partecipano alla commercializzazione.

a) Soggetti che partecipano al collocamento.

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima.

b) Banca/banche corrispondente/i.

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.

c) Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia (eventuale).

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d) OICR - Sede secondaria in Italia (eventuale).

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

D) Informazioni relative alla quotazione. (14)

15. Avvio delle negoziazioni.

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

16. Negoziabilità delle quote/azioni/azioni.

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

17. Specialisti.

Illustrare il ruolo degli operatori specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

18. Valore del patrimonio netto (NAV).

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

Schema di modulo di sottoscrizione.

Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR.

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo.

---

(8) Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

(9) In caso di quotazione delle quote/azioni dell'OICR, devono essere inserite le parti contenute tra le parentesi [ ].

(10) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

(11) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo. Il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

(12) Indicare i mercati sui quali le quote/azioni sono quotate indicando la data di ammissione ed i market makers.

(13) Nel caso di contestuale commercializzazione e quotazione, si redigono i paragrafi 9, 10, 12 e 13.

(14) Da inserire solo nel caso di avvenuta quotazione delle quote/azioni/azioni/ dell'OICR.

02A07676

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria dal 6 al 13 maggio 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria nelle giornate dal 6 al 13 maggio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dei danni provocati dagli incendi sviluppatisi nei giorni 3 e 6 maggio c.a., l'ufficio di cui al punto 1.1. nei giorni a fianco indicati, non ha operato.

La Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, con provvedimento, in sanatoria, n. 273/02, del 16 maggio 2002, ne ha confermato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 21 maggio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A07704

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino avvenuta il giorno 15 maggio 2002, dalle ore 9 alle ore 11, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 15 maggio 2002, dalle ore 9 alle ore 11. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2171/26/02 del 20 maggio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 29 maggio 2002

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

02A07692

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002.

Soppressione del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in previsione della soppressione al 30 giugno 2002 del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento avente competenza territoriale per la provincia di Bolzano e per la provincia di Trento;

Dispone:

Art. 1.

Dal 1° luglio 2002 le competenze svolte dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento nella provincia di Trento sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Trento come di seguito individuate.

Gli uffici locali e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tione, in attesa dell'attivazione dell'ufficio locale di Tione, ricevono i seguenti atti per competenza territoriale in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvedono a definire i relativi procedimenti:

rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti;

rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36/*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;

istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36/*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;

istanze di maggior rateazione ex art. 19, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni;

ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso centro di servizio, ferma restando la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 2002, i ricorsi e le istanze relativi ai rapporti di cui ai punti precedenti vanno inoltrate agli uffici locali della provincia di Trento e, fino all'attivazione dell'ufficio locale di Tione, all'ufficio imposte dirette di Tione di Trento territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente o del debitore, i quali provvederanno all'esame e alla definizione del procedimento.

I predetti medesimi uffici, per competenza territoriale, gestiscono e definiscono i procedimenti relativi ai seguenti rapporti:

istanze relative a mancati rimborsi;

remissione dei vaglia estinti;

rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di società cessate, in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali;

volture dei titoli emessi dal centro di servizio di Trento;

riammissione al pagamento di titoli perenti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 2002, è assegnata all'ufficio rapporti con enti esterni della direzione provinciale di Trento la competenza per le attività concernenti i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione per la provincia di Trento e con la ragioneria provinciale dello Stato di Trento, riferiti alle iscrizioni a ruolo operate dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Trento, le cui cartelle di pagamento siano state notificate entro la data del 30 giugno 2002.

Art. 4.

Le comunicazioni concernenti le spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, presentate presso il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento prima del 1° gennaio 2002, vengono conservate presso l'ufficio locale di Trento.

Art. 5.

Il presente provvedimento non modifica le competenze funzionali normativamente previste per legge, nonché quelle previste dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002 e fa salve le analoghe disposizioni che saranno emanate dal direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate di Bolzano per la parte di propria competenza.

Motivazioni.

Con atto del 7 dicembre 2001, prot. n. 220441, del direttore dell'Agenzia delle entrate è stata, tra l'altro, disposta la soppressione al 30 giugno 2002 del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento.

Il punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato) il direttore regionale o provinciale con proprio provvedimento possa individuare, anche in deroga ai criteri generali della competenza territoriale, gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.

Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con la ragioneria provinciale e con il concessionario della riscossione per gli adempimenti relativi a tali attività è stato individuato l'ufficio competente in materia.

Al punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate è inoltre previsto che per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1992, già attribuita al centro operativo di Pescara, può essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione o provincia, ad uno o più uffici individuati dal direttore regionale o provinciale.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento presso il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento, con il presente provvedimento vengono individuati gli uffici competenti alla gestione dei rapporti pendenti nelle suddette materie.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 28 novembre 1980;

Articoli 19 e 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Art. 2 decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;

C.M. 1° febbraio 2002, n. 14;

C.M. 12 aprile 2002, n. 13;

Risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123;

Statuto dell'Agenzia delle entrate;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, n. 2001/220441;

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.

Trento, 30 maggio 2002

Il direttore provinciale: GIAMPORTONE

02A07700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Isidro (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Di Raimondo, vice console onorario in San Isidro (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobii nazionali o stranieri;

2. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

3. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

4. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

5. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A07695

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 giugno 2002

Dollaro USA	0,9452
Yen giapponese	118,73
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,64310
Corona svedese	9,1678
Franco svizzero	1,4774
Corona islandese	84,93
Corona norvegese	7,4130
Lev bulgaro	1,9493
Lira cipriota	0,58025
Corona ceca	30,380
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,25
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5815
Lira maltese	0,4118
Zloty polacco	3,8112
Leu romeno	31510
Tallero sloveno	225,9489
Corona slovacca	44,505
Lira turca	1468000
Dollaro australiano	1,6594
Dollaro canadese	1,4541
Dollaro di Hong Kong	7,3723
Dollaro neozelandese	1,9255
Dollaro di Singapore	1,6898
Won sudcoreano	1162,60
Rand sudafricano	9,6179

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07920

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bonedur»

Estratto decreto n. 180 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BONEDUR nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033 (Italia), codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034798013 (in base 10), 115YFX (in base 32);

classe: A; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione

della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente;

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3): 880 u.i.;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; sodio saccarinato 6 mg; aroma arancio (mk 500) 100 mg; maltodestrina 322 mg; giallo arancio S 2 mg;

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07684

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam»

Estratto decreto n. 204 del 7 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM, anche nelle forme e confezioni: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. 20124, (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml - A.I.C. n. 033974041\G (in base 10), 10DTST (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (completa).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: alprazolam 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 70 g; saccarina sodica 0,75 g; aroma amarena 7,5 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml; alcool etilico 13 g.

Indicazioni terapeutiche: l'alprazolam, è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia l'alprazolam è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico, è anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07687

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atarax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 207 del 7 maggio 2002

Medicinale: ATARAX.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza - Torino, via Praglia, 15, c.a.p. 10044, (Italia), codice fiscale n. 00471770016.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate: «0,2% sciroppo» flacone da 150 ml - A.I.C. n. 010834012.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibirosal»

Estratto decreto AIC n. 219 del 7 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale, forme e confezioni: IBIROSAL, nelle forme e confezioni «Sciroppo 66,7 G/100 ml» 1 flacone da 180 ml.

Titolare AIC: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, cap 20134, Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «180 ml sciroppo 66,7%» flacone sciroppo AIC n. 034531018 (in base 10), 10XTQB (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Segix Italia S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via del Mare, 36 (produzione e confezionamento): Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina) - Italia, via di Fassignano, 2 (controllo prodotto finito).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche:

adulti;

stipsi cronica. Coadiuvante nelle affezioni batteriche intestinali;

bambini e lattanti;

stipsi. Trattamento delle sindromi putrefattive dovute a disordini alimentari. Come correttivo della dieta del lattante in particolar modo nel passaggio dall'allattamento materno a quello artificiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07685

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto decreto NCR n. 220 del 7 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZOLOFT, anche nelle forme e confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse, «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00192900595.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 027753122 (in base 10), 0UGYP2 (in base 32);

classe: «a»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a., stabilimento sito in Italia, strada statale 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato 27,975 mg (pari a sertralina 25 mg);

eccipienti: calcio idrogenofosfato 12 mg, cellulosa microcristallina 22,463 mg, idrossipropilcellulosa 2,25 mg, sodio amido glicolato 9,375 mg, magnesio stearato 0,937 mg;

componenti della ricopertura: titanio biossido (E 171), ipromellosa E3, ipromellosa E5, macrogol 400, macrogol 6000, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027753134 (in base 10) - 0UGYPG (in base 32);

classe: «a»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a., stabilimento sito in Italia, strada statale 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato 27,975 mg (pari a sertralina 25 mg);

eccipienti: calcio idrogenofosfato 12 mg, cellulosa microcristallina 22,463 mg, idrossipropilcellulosa 2,25 mg, sodio amido glicolato 9,375 mg, magnesio stearato 0,937 mg;

componenti della ricopertura: titanio biossido (E 171), ipromellosa E3, ipromellosa E5, macrogol 400, macrogol 6000, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Zoloft (sertralina) è indicato nel trattamento della depressione nei pazienti adulti, inclusa la depressione associata a sintomi di ansia. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi. Zoloft (sertralina) è anche indicato nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi nei pazienti adulti, nei pazienti pediatrici (6-12 anni) e negli adolescenti (13-17). Una volta ottenuta una risposta terapeutica iniziale, Zoloft (sertralina) garantisce efficacia, sicurezza e tollerabilità prolungate nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi per un periodo di almeno 2 anni.

Zoloft (sertralina) è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia.

Zoloft (sertralina) è inoltre indicato nel trattamento della sindrome da stress post-traumatico (PTSD)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07686

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolilux»

Estratto decreto A.I.C. n. 222 del 9 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOLILUX, nelle forme e confezioni: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse, «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, cap 84083, Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035333018 (in base 10), 11Q8WU (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the netherlands, nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 65,17 mg; magnesio stearato 1,13 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5,7 mg: titanio biossido 2,3 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035333020 (in base 10), 11Q8WW (in base 32).

Classe: «A - nota 48».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Probuttore: Farmaceutisch Analytisch laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg: magnesio stearato 2,25 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,26 mg; titanio biossido 3,74 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035333032 (in base 10), 11Q8X8 (in base 32).

Classe: «A - nota 48».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the netherlands, nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,7 mg; magnesio stearato 4,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14,246 mg; titanio biossido 5,754 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07683

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brunidin»

Estratto decreto A.I.C. n. 223 del 9 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRUNIDIN nelle forme e confezioni: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse, «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03639450653.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035332016 (in base 10), 11Q7XJ (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Buiven B.V, stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 65,17 mg; magnesio stearato 1,13 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5,7 mg; titanio biossido 2,3 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 035332028 (in base 10), 11Q7XW (in base 32).

Classe: «A - Nota 48»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLB) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,26 mg; titanio biossido 3,74 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 035332030 (in base 10), 11Q7XY (in base 32).

Classe: «A - Nota 48»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore:

Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,7 mg; magnesio stearato 4,5 mg;

idrossipropilmetilcellulosa 14,246 mg; titanio biossido 5,754 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zoilinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07680

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sensigard»

Estratto decreto A.I.C. n. 224 del 9 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SENSIGARD, nelle forme e confezioni: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse «150 mg compresse rivestite con film 20 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, cap 84083, Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 035335013 (in base 10), 11QBV5 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven D.V. stabilimento sito in Duiven (GLB) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 65,17 mg; magnesio stearato 1,13 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5,7 mg; titanio biossido 2,3 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 035335025 (in base 10), 11QBVK (in base 32).

Classe: «a - Nota 48» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto intero: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratouium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) the Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina clorirato 167,4 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,26 mg; titanio biossido 3,74 mg.

Confezione: 300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 035335037 (in base 10), 11QBVX (in base 32);

Classe: «A - Nota 48» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLB) the Netherlands Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,7 mg; magnesio stearato 4,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14,246 mg; titanio biossido 5,754 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07682

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiamox»

Estratto decreto NCR n. 229 del 9 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIAMOX anche nella forma e confezione: «1 g compresse solubili» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. con sede legale in via Tucidide, 56 - Torre 6 Milano - codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse solubili» 12 compresse A.I.C. n. 023426137 (in base 10), 0QBX2T (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: compresse solubili.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Mitim S.r.l. nello stabilimento sito in via Cacciamali 34-38, Brescia, le operazioni di controllo sono eseguite dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via di Fossignano, 2, Aprilia (Latina);

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Amoxicillina triidrato g 1,150 pari a g 1 di amoxicillina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, silice precipitata, sodio saccarinato, aroma polvere menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari; infezioni dermatologiche e dei tessuti molli: infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07681

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Minitran»

Estratto decreto NCR n. 233 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: MINITRAN nella forma e confezioni: «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti; «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti; «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti; (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società 3M Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via S. Bovio n. 3 - Loc. San Felice, codice fiscale n. 00929790616.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: 3M Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Northridge, California (USA).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da: 3M Santé, nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 027028048 (in base 10) - 0TSULJ (in base 32);

classe: «C»;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 027028051 (in base 10) - 0TSULM (in base 32);

classe: «C»;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 027028063 (in base 10) - 0TSULZ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione:

Minitran 5 mg: un cerotto con superficie da 6,7 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 18 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Minitran 10 mg: un cerotto con superficie da 13,3 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 36 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Minitran 15 mg: un cerotto con superficie da 20 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 54 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento dell'angina pectoris sia da sforzo che a riposo, associata o conseguente ad insufficienza coronarica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jumex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 216 del 7 maggio 2002

Medicinale: JUMEX.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100 (Italia) codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido citrico monoidrato, magnesio stearato, talco;

a: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido citrico monoidrato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

si approva inoltre la modifica della dimensione del lotto da 1.250.000 compresse a 900.000 compresse relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025462021 - «10» 25 compresse 10 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025462019 - «5» 50 compresse 5 mg varia a: 5 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 025462021 - «10» 25 compresse 10 mg varia a: 10 mg compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07679

Autorizzazione al Dipartimento di medicina pubblica, clinica e preventiva della II Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina, ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

Con D.D. 17 maggio 2002, n. 3436, il Dipartimento di medicina pubblica, clinica e preventiva della II Università degli studi di Napoli, Facoltà di medicina - è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ufficiali di acque minerali.

02A07697

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 10 luglio 2001 sono state concesse le seguenti onoreficenze:

Croce di bronzo

Al ten. col. Andrea Prandi, nato il 13 giugno 1952 a Napoli con la seguente motivazione: «Capo cellula G4, in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione Constant Guar/Forge, ha saputo coordinare e gestire al meglio l'attività logistica del contingente fino al suo successivo rientro in Patria. In ogni circostanza, i suoi provvedimenti, frutto di una completa conoscenza della normativa e di una ponderata valutazione, sono risultati pertinenti ed efficaci. Le sue doti di tecnico e pianificatore, lo spirito d'iniziativa, la grande capacità di coordinamento sono state unanimamente riconosciute. Anche nel governo del personale è sempre risultato attento e coscienzioso, meritandosi la stima incondizionata di tutti i suoi dipendenti.

Chiarissimo esempio di ufficiale intelligente, capace, leale e schietto che, con il suo operare, ha contribuito in maniera determinante a dare lustro alla Brigata e alla Forza armata in ambito internazionale».

Sarajevo, 25 marzo-6 ottobre 1998.

Al ten. col. Claudio Pascali, nato il 16 luglio 1955 a Lizzanello (Lecce) con la seguente motivazione: «S3 del 66º Regimento fanteria «Trieste» operante in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione «Constant Guar/Forge», ha operato con forte impegno ed iniziativa, ottenendo risultati di sicuro prestigio, esaltati dal contesto operativo multinazionale.

Serie, determinato, molto ben preparato, si è imposto al personale con l'esempio, emanando disposizioni chiare, semplici, concrete ed efficaci.

Pur operando in un contesto complesso e molto delicato ed in aree ad elevatissima pericolosità, ha sempre evidenziato una spiccata attitudine per la pianificazione ed il coordinamento, ottenendo risultati di elevata valenza.

Chiarissimo esempio di professionista motivato, animato da eccezionale spirito di servizio che, con il suo operato, ha contribuito ad accrescere il prestigio del proprio Reggimento e dell'Esercito in ambito internazionale».

Sarajevo, 24 giugno-2 dicembre 1998.

Al ten. col. Alessandro Bonaga, nato il 20 marzo 1956 a Roma con la seguente motivazione: «Comandante del reparto comando e supporti tattici «Friuli», in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione Constant Guar/Forge, rendeva l'unità alle sue dipendenze perfettamente amalgamata, ben addestrata ed in grado di assolvere le delicatissime incombenze logistico-operative della missione fin dalle prime ore successive all'arrivo nel teatro di operazioni. Dirigeva le molteplici attività del suo reparto con senso di responsabilità e con impegno continuo, costante e attento, dimostrando di aver chiarezza di idee sulla organizzazione e condotta delle attività, adottando soluzioni efficaci, rapide e concrete.

Malgrado operasse in condizioni ambientali difficili ed atipiche, evidenziava una spiccata attitudine al comando e riusciva in ogni circostanza a raggiungere i migliori risultati possibili.

Chiara figura di ufficiale che ha saputo trasfondere nei propri uomini grande senso del dovere ed altissima motivazione, contribuendo ad elevare l'immagine del reparto e della Forza armata nel contesto internazionale».

Sarajevo, 31 marzo-6 ottobre 1998.

02A07712

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.23147-XV.J(3260) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Minicobra 1», che la sig.ra Albano Carolina intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26717-XV.J(2526) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Tre Intrecci Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), contrada Loco Paiuco, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A07713 - 02A07714

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castelnuovo Rangone

Con decreto n. 10177 del 31 dicembre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002 reg. n. 1, foglio n. 247, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno tratto del rio Gambero della superficie di circa mq. 150, distinto in catasto del comune di Castelnuovo Rangone (Modena) al foglio 23 fronte mappali 220, 263, 223, 269, 268 riportato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciata dal comune di Castelnuovo Rangone in data 14 gennaio 2000, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

02A07696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 21 marzo 2001 dal Comitato fondatore dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale relativa all'aumento del contributo di maternità.

Con nota ministeriale n. 10PP/900132/IV-3 del 27 maggio 2002, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal comitato fondatore dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale in data 21 marzo 2001, relativa all'aumento del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2001.

02A07699

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Bologna Liberata a r.l.», in Bologna

È in corso l'isrtuttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia Bologna Liberata a r.l., con sede in via Toscanini n. 10 - Bologna (costituita per rogito notaio dott. Barisone Secondo in data 21 gennaio 1951 repertorio n. 2397/497, registro società n. 9642, BUSC n. 222/33481) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A07717

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Rinnovo della nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica, in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002 visto e annotato al n. 1073/2002 del 9 aprile 2002 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio di bilancio e ragioneria, il dott. Rodolfo Panarella è stato confermato, per la durata di un anno, commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma.

02A07698

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione di adeguamento cartografico di intervento previsto nel Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato istituzinale dell'autorità di bacino del fiume Arno ha adottato con delibera n. 160 del 18 dicembre 2001 l'adeguamento cartografico di intervento previsto nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico», concernente intervento di tipo B: scolmatore del fiume Era.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale delibera, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, e presso l'amministrazione provinciale di Pisa.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sulla delibera possono essere inoltrate alla regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, o essere annotate sui registri suddetti.

02A07711

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Affidamento delle funzioni di conservatore del registro delle imprese di Aosta

L'assessore all'industria, artigianato ed energia della regione autonoma Valle d'Aosta comunica che la giunta regionale, con deliberazione n. 1928, in data 27 maggio 2002, ha disposto di affidare, con decorrenza 2 giugno 2002, le funzioni di Conservatore del registro delle imprese di Aosta al dott. Luciano Moussanet, coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia e, in sua assenza o impedimento, al dott. Fabrizio Clermont, Capo del servizio assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale del medesimo assessorato.

02A07715

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651137/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035